

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 277

30 novembre 2009

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI ROSSI, ALBERTI,
CASADEI

UTILIZZO DELLA DICITURA ERBORISTERIA PROFESSIONALE

Oggetto consiliare n. 5145

RELAZIONE

Obiettivi della legge

Ad oggi sono circa 300 le Erboristerie presenti sul territorio regionale e da anni chiedono l'approvazione di una norma che abbia l'obiettivo di identificare e di regolamentare il ruolo, la professione e gli ambiti di competenza degli Erboristi, valorizzando in modo particolare coloro che sono in possesso di un titolo accademico triennale, denominato nello specifico "Laurea in Tecniche Erboristiche" o titolo equipollenti.

La norma presentata vuole dare un riconoscimento ufficiale e una dignità professionale a chi è in possesso del sopracitato titolo accademico. Inoltre questa norma, se approvata, sarebbe una fonte di garanzia e tutela nei riguardi del fruitore finale, che avrebbe la certezza di avvalersi di una figura professionale formata allo scopo.

Il consumatore troverebbe nelle attività con marchio "Erboristeria Professionale" un servizio competente, sicuro e di qualità.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge, disciplina l'utilizzo della dicitura "Erboristeria Professionale", da parte degli esercizi commerciali, che vendono piante officinali e loro derivati nella regione Emilia-Romagna.

Art. 2

Definizione

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) piante officinali, le piante medicinali, aromatiche e da profumo, manipolabili dagli erboristi, ai sensi della normativa statale vigente in materia;
- b) parti di piante officinali, le sezioni di piante, definite secondo la nomenclatura convenzionale botanica;
- c) derivato o preparazione estemporanea, la miscelazione di piante officinali essiccate, o di parti di esse.

Art. 3

Requisiti

1. I titolari di esercizi commerciali di vendita al dettaglio di piante officinali e loro derivati ovvero, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, il rappresentante legale della società stessa o un suo delegato, in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività commerciale, ai sensi della normativa statale e regionale vigente, possono utilizzare la dicitura di "Erboristeria Professionale", se hanno conseguito uno dei seguenti titoli di studio:

- a) diploma di laurea in "Tecniche erboristiche", o altro diploma con denominazione similare, individuato ai sensi del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 22 novembre 2004, n. 270 (modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con DM 3 novembre 1999, n. 509 dal Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica), che prevedano nel piano studio, un percorso di formazione relativo alle scienze e tecnologie erboristiche;
- b) diploma universitario in "Tecniche erboristiche" di cui al decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, 6 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996;

- c) diploma di "Erboristeria" di cui alla Legge 6 gennaio 1931, n. 99 (disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali);
- d) diploma di laurea in "Farmacia" o in "Chimica e tecnologia farmaceutica";
- e) diploma di specializzazione in "Scienze e Tecniche delle piante officinali" o in "Farmacognosia".

Art. 4

Derivati o preparazioni estemporanee

1. Ai sensi della normativa statale vigente in materia, esclusivamente il titolare di attività di vendita al dettaglio di piante officinali e loro derivati, il rappresentante legale o un suo delegato, nel caso di attività organizzata in forma societaria e il dipendente o preposto del titolare dell'attività di vendita, che hanno conseguito uno dei titoli di studio di cui all'articolo 3, possono effettuare preparazioni estemporanee di piante officinali.

Art. 5

Utilizzo della dicitura "Erboristeria Professionale"

I soggetti di cui all'articolo 3, possono utilizzare la dicitura di "Erboristeria Professionale" nell'insegna dell'esercizio commerciale, nell'informazione e nella comunicazione pubblicitaria ai clienti, nonché nella comunicazione commerciale tra imprese, previa comunicazione al Comune competente per territorio, relativa al possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo 3.

Art. 6

Vigilanza e sanzioni

1. I Comuni, ai sensi degli articoli 71, comma 1, lettera q) e 182 della Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), esercitano la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e la relativa attività sanzionatoria.
2. L'utilizzo della dicitura di "Erboristeria Professionale", in mancanza di requisiti di cui all'articolo 3, comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 Euro, nonché l'obbligo di cancellazione della dicitura stessa.
4. Qualora la violazione di cui al comma 2, sia ripetuta nell'arco di centottanta giorni, il Comune sospende l'esercizio dell'attività, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a dieci giorni.

